

Libero Consorzio
Comunale di

Ragusa



CAPITOLATO TECNICO DI GESTIONE

Affidamento in concessione del servizio pubblico di controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio provinciale - art. 9 comma 2 D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii.

Project-financing ai sensi dell'art. 183 del Dlgs 50/2016

Proponente

TECOS s.r.l.

INDICE

PREMESSA	3
1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI	4
2. FASI DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ	5
2.1 Sportello informativo energetico	6
2.2 Catasto impianti termici	7
2.3 Ispezione controlli degli impianti termici e responsabilità	9
2.3.1 Generalità	11
2.3.2 Programmazione delle verifiche (e gestione dell'appuntamento con l'utente)	14
2.3.3 Verificatori	15
2.3.4 Compilazione dei rapporti di prova	17
2.3.5 Impianti Termici di potenza Termica nominale minori a 35Kw	17
2.3.6 Impianti Termici di potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kW	17
2.3.7 Impianti alimentanti a combustibile solido	18
2.3.8 Ispezioni su impianti termici di età superiore a 15 anni	18
2.3.9 Controllo della presenza delle valvole termostatiche sull'impianto	18
2.3.10 Controllo condizionatori e pompe di calore rispetto alla totalità degli impianti sottoposti a ispezione e controllo di efficienza energetica	19
2.3.11 Tariffazione delle verifiche (Bollino Verde)	20
2.3.12 Puntualizzazione sugli interventi ispettivi e sui costi relativi	21
2.3.13 Tariffazione delle verifiche (da applicare per le ispezioni in caso di mancato accertamento)	23
2.3.14 Modalità di gestione delle non conformità	24
2.3.15 Previsione del controllo delle emissioni di NO ₂ /NO _x nella fase di ispezione sugli impianti	25
2.3.16 Il rifiuto	25
2.4 Verifiche su richiesta	26
2.5 Controlli delle temperature	26
2.6 Campagna informativa	26
2.7 Periodo di effettuazione dei controlli	28
2.8 Trasmissione all'amministrazione competente dei risultati delle verifiche	28
2.9 Corrispettivi	28
2.10 Contestazione violazioni e sanzioni amministrative	28
3. APPENDICE	30

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico di Gestione stabilisce le prescrizioni tecniche a cui il Concessionario dovrà attenersi nell'ambito del presente appalto, relativamente all'esecuzione degli adempimenti previsti al comma 2 dell'articolo 9 del D. Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., necessari a verificare l'osservanza, da parte dei Proprietari o dei Terzi Responsabili degli Impianti Termici situati all'interno del territorio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Quanto disposto dall'art. 9 comma 2 del D. Lgs. 192/05 stabilisce che gli oneri per le attività di cui all'oggetto sono a carico degli utenti e che la copertura dei relativi costi deve avvenire con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali.

Si ricorda che il DPR 74/2013, conferma quanto all'allegato L al Decreto Legislativo 192/05 modificato dal DPR 74/2013 limitatamente ai documenti cui si riferiscono le disposizioni in esso fissate, rende obbligatoria la trasmissione del rapporto di controllo tecnico da parte dei manutentori degli impianti termici o da altri soggetti ritenuti pertinenti, rapporto di cui ai modelli tipo del DM del 10.2.2014 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al DPR 74/2013". Inoltre detti rapporti di controllo tecnico devono essere trasmessi all'organismo preposto ai controlli con firma e timbro dell'operatore e con connessa assunzione di responsabilità, con scadenze temporali in funzione della potenza dell'impianto ai sensi dell'Allegato A art. 8 commi 1, 2 e 5 DPR 74/2013, secondo la **TABELLA CADENZA CONTROLLI IMPIANTI (par. 2.3.1 TABELLA 2)**.

In particolare il comma 16 del citato Allegato L stabilisce che l'Amministrazione competente, in questo caso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, o l'organismo incaricato, in questo caso il Concessionario della presente concessione, provveda all'accertamento di tutti i rapporti di controllo pervenuti e, qualora se ne rilevi la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adempimenti che si rendono necessari. I medesimi soggetti provvedono annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi e, visto l'art. 9 comma 4 DPR 74/2013, per il quale "per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione", e considerata tuttavia l'opportunità di conservare un obbligo minimo, e pari all'1%, della verifica sugli impianti accertati, compresi quelli ricadenti nella suddetta potenza, allo scopo di esercitare i previsti compiti di vigilanza dell'A.C. (Amministrazione Provinciale) sulla concessione anche riguardo all'attività svolta di verifica del possesso dei requisiti dei manutentori, il Concessionario svolgerà, nella suddetta quantità, l'attività ispettiva, dando comunque, nella programmazione annuale, priorità a quegli impianti secondo l'art. 9 comma 9 DPR 74/2013.

Detto articolo regola le fasi ispettive sugli impianti con cadenza delle ispezioni in funzione delle potenze e delle tipologie di impianti riportata nella **TABELLA CADENZA DELLE ISPEZIONI (TAB.01)**.

1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Le attività citate nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale riguardano impianti che rispondono alle seguenti leggi, normative e loro aggiornamenti:

e D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 "Codice degli Appalti Pubblici; e D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

- Decreto 19 aprile 2000 n.145 del Ministero dei Lavori Pubblici "Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici"
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e successivi provvedimenti di attuazione" e ss.mm.ii.;
- DPR. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. "Regolamento recante norme per la progettazione, contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10" e ss.mm.ii.;
- L'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, integrato e corretto dal D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- Legge 3 agosto 2013 n. 90 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale";
- DPR. 16 aprile 2013 n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13600114)";
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge 13 luglio 1966, n. 615 "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico" e successivi provvedimenti di attuazione;
- D.Lgs. 115 del 30 maggio 2008 e ss.mm.ii.;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e successivi provvedimenti di attuazione" (per quanto applicabile: artt. 8 e 14);
- D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 del Ministero dello Sviluppo Economico "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"

- D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102 “Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le Direttive 2004/8/UE e 2006/32/UE”
- D.M. 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013”
- D.M. 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
- Norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, CEI, UNI-EN applicabili alle attività e agli impianti in oggetto e relativi componenti;
- Regolamento Provinciale per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ai sensi del d. lgs.192/2005 e ss.mm.ii. e del d.p.r. n. 74/2013.
- Regolamento Comune di Ragusa, ai sensi del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74, sulla disciplina le procedure per l'esecuzione degli accertamenti¹ e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici sul territorio di competenza del “Comune di Ragusa” - Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 33 del 17.10.2018;
- Regolamento Comune di Modica, ai sensi del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74, sulla disciplina le procedure per l'esecuzione degli accertamenti¹ e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici sul territorio di competenza del “Comune di Modica” - Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 52 del 24.05.2018;
- Regolamento Comune di Vittoria, ai sensi del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74, sulla disciplina le procedure per l'esecuzione degli accertamenti¹ e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici sul territorio di competenza del “Comune di Vittoria” - Approvato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 7 del 04.10.2018.

Per quanto non prescritto nel presente Capitolato Tecnico di Gestione riguardo alle norme e modalità di esecuzione delle verifiche di esercizio e manutenzione nonché del rendimento, si fa richiamo all'osservanza di tutti i decreti e regolamenti in vigore e di quelli che eventualmente potranno essere emanati durante il periodo di validità della concessione medesima.

2. FASI DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ

Le attività descritte nel presente Capitolato Tecnico di Gestione, si possono considerare suddivise nelle seguenti fasi:

- A. Sportello informativo legato alla diffusione, al ricevimento ed accertamento dei rapporti di controllo tecnico *REE* (D.M. 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico);
- B. Costituzione e gestione del Catasto degli impianti termici tramite software;

- C. Ispezioni su impianti termici;
- D. Verifiche su richiesta;
- E. Controlli delle temperature e delle emissioni in atmosfera (CO, CO₂, NO_x) - *Ispezioni*;
- F. Campagna informativa;
- G. Verifica del grado di soddisfazione del cittadino rispetto alla totalità del servizio prestato;
- H. Call center contattabile anche tramite rete mobile;

Di seguito si descrivono nel dettaglio le fasi sopraindicate.

2.1 Sportello informativo energetico

Sarà compito del Concessionario istituire e gestire uno Sportello Informativo Energetico, legato alle problematiche dei controlli e più in generale a quelle del Risparmio Energetico. Tra le varie attività svolte, lo sportello avrà cura di diffondere materiale informativo vario e i moduli di dichiarazione di avvenuta manutenzione. Lo sportello sarà altresì il luogo dove dovranno essere riconsegnati i moduli una volta compilati.

Lo sportello gestirà il rapporto con i manutentori che potranno consegnare, al posto dei proprietari, i moduli relativi ai rapporti di controllo tecnico

Attraverso tale sportello si provvederà alla distribuzione dei modelli di rapporto di controllo tecnico, o direttamente ai proprietari/locatari l'immobile presso cui è ubicato l'impianto termico o ai manutentori ed ai terzi responsabili. Sarà cura del Concessionario provvedere all'acquisizione dei moduli debitamente compilati e dei dati in essi contenuti. I rapporti di controllo tecnico risulteranno validi solo se completamente e correttamente compilati ed accompagnati dalla relativa attestazione di pagamento, in conformità al principio stabilito dal comma 3, articolo 31, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che gli oneri per l'effettuazione dei controlli a campione sono posti a carico degli utenti che presentino detta dichiarazione.

Il Concessionario potrà prevedere, per razionalizzare le procedure di consegna dei moduli, che i manutentori si iscrivano in appositi registri. In tal caso il Concessionario provvederà alle variazioni al registro dei manutentori iscritti.

I manutentori o i terzi responsabili dovranno inviare i rapporti di controllo tecnico REE secondo le cadenze stabilite nel DPR 74/2013 (riportate nella **TABELLA CADENZA CONTROLLI TAB. 02**).

Una copia del modulo di rapporto di controllo di efficienza energetica, con allegata una copia della ricevuta di avvenuto pagamento, dovrà essere trattenuta e conservata dagli interessati e mostrata, nel caso di ispezioni, per evitare il pagamento per intero dell'importo dovuto.

Nei rapporti di controllo tecnico dovrà, pertanto, essere riportato quanto previsto nei "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013" DM MISE 10.2.2014. Riguardo alle misure di NO₂/NO_x da effettuarsi a cura del verificatore in sede di ispezione, lo stesso verificatore provvederà ad allegare i risultati di queste misure al libretto d'impianto ad integrazione del paragrafo "valori misurati", e comunque a rilasciare al responsabile dell'impianto copia di avvenuta misurazione dei valori.

I moduli dovranno riportare la firma del responsabile dell'impianto e la firma ed i dati del manutentore dell'impianto che ha effettuato le verifiche.

Il Concessionario dovrà rendere accessibile alla cittadinanza ogni informazione relativa alle attività di cui al presente capitolato, tramite un apposito proprio sito web che contenga link alla pagina web da realizzarsi sul portale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa a spese del Concessionario stesso.

In particolare, nel medesimo sito web dovranno essere rese accessibili ogni informazione, riferimento normativo e tecnico e la modulistica da utilizzarsi da parte dei cittadini, dei manutentori e dall'A.C. tramite differenti livelli di accesso tramite software di cui il Concessionario dovrà fornire copia all'Amministrazione Competente con caratteristiche e requisiti descritti al paragrafo "Catasto Impianti".

2.2 Catasto impianti termici (specifiche del software gestionale)

Il Concessionario dovrà realizzare un sistema informatico tale da:

- modificare e integrare le specifiche di seguito riportate al fine di consentire all'A.C. di accedere ai dati necessari, in modo semplice, ossia che non necessiti di ricostruzione degli stessi, e da questa ritenuti utili per lo svolgimento del proprio ruolo istituzionale al quale il Concessionario è assoggettato;
- consentire la gestione del catasto degli impianti termici installati sul territorio con l'archiviazione delle dichiarazioni relative ai controlli periodici. Il catasto degli impianti può popolarsi attraverso: dichiarazioni di installazione, presentazione di dichiarazioni, da elenchi forniti da distributori di combustibile e da elenchi forniti dall'A.C. in base a precedenti verifiche, ciò consentendo sempre all'A.C. l'accesso in tempo reale alle modifiche con datazione dell'aggiornamento;
- permettere la selezione degli impianti da sottoporre a ispezione e la conseguente pianificazione degli appuntamenti con i cittadini, assegnando i verificatori e i tempi dell'incontro. Compito dei verificatori sarà quello di gestire i singoli appuntamenti assegnati e di compilare i rapporti di ispezione che andranno poi inseriti nel sistema. La pianificazione dell'azione sul territorio deve essere ottimizzata organizzando gli spostamenti del personale incaricato delle ispezioni. La scelta di tali impianti, individuati sul territorio, segue determinati parametri che possono essere indicati dal Libero Consorzio in base a priorità o segnalazioni. La gestione degli appuntamenti sarà effettuata con procedura di cui al punto 2.3.2 e tale che risulti un'assegnazione programmata dei verificatori agli appuntamenti (indicazione di data e ora). L'analisi dei dati può essere effettuata sia accedendo per data, per verificatori o per territorio. La gestione del calendario appuntamenti dà all'utente del sistema la possibilità di variare, annullare ed eventualmente di gestire ritardati rinvii o mancati appuntamenti. Dovrà essere possibile generare manualmente nuove scadenze ed eventuali ulteriori controlli da effettuare nel caso si riscontrino anomalie negli impianti già sottoposti a ispezione. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni saranno programmate in base ai criteri ed alle priorità previste dall'art. 9/9 del DPR 213/1974.
- ottenere dati utili per la compilazione di statistiche previste dalla normativa vigente, traendo i dati dal catasto degli impianti e dai rapporti di ispezione. Dovranno essere possibili stampe riassuntive e statistiche per rielaborazioni locali, come: stampa elenco attività sospese, statistiche impianti, statistiche dichiarazioni, statistiche rapporti di ispezione, statistiche

impianti attivi, relazione biennale. Il sistema dovrà consentire ulteriori stampe riassuntive che potranno essere concordate successivamente con la stazione appaltante.

- rendere possibile l'archiviazione di tutti i documenti collegati all'impianto sia emessi dall'Amministrazione Competente che ricevuti dai responsabili. I modelli di stampa dovranno poter essere personalizzati direttamente da parte dell'utente. La procedura dovrà permettere di inserire qualsiasi documento in formato elettronico, allegandolo all'impianto e di conseguenza alle entità ad esso collegate (soggetti, distributori, manutentori). Alcune tipologie di documento dovranno essere prefissate, ma dovrà essere possibile definirne di nuove utilizzando i modelli di stampa.
- permettere la gestione amministrativa dei dati legati all'impianto pervenuti tramite dichiarazione o ispezione e consentire il controllo dei pagamenti effettuati.

Il software dovrà consentire all'A.C. di disporre, in tempo reale, dell'aggiornamento di dati fondamentali quali il catasto degli impianti, l'elenco dei manutentori, dei terzi responsabili e degli ispettori, dei risultati delle verifiche e a tale scopo il Concessionario fornirà all'A.C.:

- una licenza del software per la gestione del catasto impianti termici da implementare in sito oppure in cloud (con meno di 2 utenti);
- la formazione di almeno 2 persone dipendenti dell'A.C., per non meno di 3 giorni, formazione comprensiva dei relativi aggiornamenti che si renderanno necessari;
- l'assistenza tecnica telefonica utile all'utilizzo nel periodo della concessione, erogata direttamente dalla Società fornitrice del software gestionale.

Inoltre il Concessionario provvederà alla creazione di un portale web sul sito dell'A.C. che consenta di gestire, tra le altre, l'attività informativa per il cittadino, il manutentore, gli amministratori condominiali, secondo l'elenco riportato in seguito.

Il software dovrà essere del tipo Web based Dpr 74/2013 compliant (aggiornato alle ss.mm.ii. al DPR 74/2013) e, in ottemperanza al codice digitale della P.A., sviluppato con tecnologia open source.

Per il raggiungimento dei menzionati fini, il software dovrà contemplare funzioni utili a consentire, tramite interfaccia grafica di semplice interpretazione sia per i referenti dell'A.C. sia per il cittadino e manutentori, quanto di seguito riportato:

1. *Per l'A.C.:*

- l'aggiornamento bimestrale dei dati riportati e l'indicazione dell'ultimo aggiornamento;
- il cronologico degli aggiornamenti catasto effettuati;
- la distinzione tra catasto degli impianti civili pubblici, dei pubblici comunali e dei privati;
- la rendicontazione numerica e percentuale parziale del catasto impianti ripartito per fasce di potenza DPR 74/2013 sulla base:
 - degli impianti accertati;
 - ancora da ispezionare e ispezionati;
 - la cui ispezione sia programmata entro il mese seguente;
- la rendicontazione dell'albo manutentori/terzi responsabili;
- la rendicontazione dell'albo ispettori;

- risultati delle verifiche;
 - la rendicontazione tecnico/amministrativa degli:
 - impianti riscontrati non accertati;
 - impianti riscontrati accertati;
 - mancati appuntamenti a causa di Utenti assenti;
 - mancati appuntamenti per rifiuti del controllo;
 - impianti riscontrati disattivati/inesistenti / non soggetti al controllo;
 - necessità di seconda comunicazione di ispezione;
 - raccomandate tornate al mittente per compiuta giacenza o rifiuto o utenti morosi.
2. *Per il cittadino:*
- la normativa aggiornata che si applica alla redazione del catasto impianti, ai criteri per l'iscrizione delle ditte di manutenzione all'albo manutentori dell'A.C.;
 - la possibilità di accedere, da parte del cittadino ai dati relativi al proprio impianto;
 - la possibilità di chiedere un nuovo appuntamento;
3. *Per le Ditte di Manutenzione*
- possibilità di accedere al Portale per la registrazione completa nel gestionale delle Ditte di Manutenzione, con tutti i relativi operatori;
 - gestione degli strumenti (analizzatori/deprimometri) delle ditte di manutenzione, con relativa scadenza relativa alle tarature;
 - possibilità del pagamento on line dei contributi sui bollini tramite portafoglio digitale.

2.3 Ispezioni e controlli sugli impianti e responsabilità

Allo scopo di sortire un effetto di penetrazione capillare nel territorio provinciale mirato ad una sensibilizzazione dei cittadini ad effettuare la manutenzione ed il controllo dell'efficienza energetica con una contestuale ricerca del sommerso impianti, ossia non ancora accertati e da accertare, al concessionario viene richiesto di mirare all'accertamento, tramite l'acquisizione del REE (Rapporto di Efficienza Energetica) oppure tramite verifiche o ispezioni, del 100% degli impianti da conseguire nei cinque anni di concessione, motivando, in apposita relazione al termine di ciascun anno di concessione, circa le eventuali condizioni riscontrate ostative al raggiungimento del suddetto scopo.

L'attività ispettiva è comunque sinergica a quella dei manutentori e per la quale si evidenzia che:

1. Il controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità previste nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione, rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, comma 1), nonché sulla base di eventuali prescrizioni aggiuntive del progettista.
2. Come previsto all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto

termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche fornite dal fabbricante.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo e manutenzione di apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo quanto previsto dalle normative UNI e CEI e dalla buona regola tecnica.
4. In occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014, è obbligatoria la compilazione del nuovo libretto di impianto termico conforme ai modelli di cui all'allegato | del medesimo D.M. 10 febbraio 2014. Tale libretto è, a tutti gli effetti, sostitutivo del precedente che deve essere comunque conservato come documentazione di impianto, per mantenere traccia delle azioni eseguite antecedentemente sull'impianto.
5. L'installatore e/o l'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici (manutentore) è tenuto a:
 - a) redigere e sottoscrivere, in caso di realizzazione di nuovo impianto o di ristrutturazione di impianto esistente, la dichiarazione di conformità, consegnandone copia al Responsabile di impianto. Per interventi che prevedano la sola sostituzione di componenti rilevanti di un impianto esistente (es. mera sostituzione di caldaia), la dichiarazione di conformità va redatta limitatamente alle modifiche apportate, restando valida, per le parti dell'impianto non interessate dall'intervento, la dichiarazione rilasciata dall'installatore che ne è stato realizzatore;
 - b) redigere e rendere noto, in forma scritta, al Responsabile di impianto, nell'ambito delle rispettive responsabilità ed in riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - l'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - la frequenza con cui le suddette operazioni vanno effettuate.
 - c) eseguire dette operazioni su incarico del Responsabile di impianto, nel rispetto della normativa vigente ed a regola d'arte e, al termine di ogni intervento, redigere e sottoscrivere il rapporto di manutenzione in duplice copia. Il Responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione, trattenendone una copia che allega alla documentazione di impianto (libretto);
 - d) provvedere ad aggiornare, in occasione di ogni intervento di controllo e manutenzione, il libretto di impianto.
6. Il controllo di efficienza energetica degli impianti termici viene effettuato, in applicazione dell'art. 8 comma 5, del D.P.R. 74/2013 e secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, con le cadenze previste, e deve essere eseguito in occasione di uno degli interventi di controllo e manutenzione dall'operatore abilitato, incaricato della manutenzione degli impianti termici, il quale al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo di

efficienza energetica, conforme ai modelli stabiliti dalle norme vigenti in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, di rilasciare, una copia, al responsabile dell'impianto che lo conserva allegandolo al libretto di impianto (il responsabile dell'impianto sottoscrive l'originale e le copie necessarie del rapporto di controllo di efficienza energetica per presa visione); altra copia è dallo stesso trasmessa alla Concessionaria, secondo le modalità dell'art. 8 comma 5, del D.P.R. 74/2013.

2.3.1 Generalità

Non ricorrendo più l'obbligo del controllo per almeno il 5% degli impianti sul territorio di cui sia stato acquisito il REE, e ritenuto tuttavia importante, per gli scopi istituzionali dell'A.C., effettuare le ispezioni sugli impianti accertati per almeno l'1%, le ispezioni saranno condotte annualmente anche su detta quota parte ma con **priorità** successiva a quelle **fissate all'art. 9 comma 9 DPR 74/2013** di seguito riportate:

- a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica (in questo caso l'ispezione viene effettuata successivamente ad una preventiva verifica d'ufficio, priva di riscontro nei successivi 30 giorni, effettuata tramite richiesta all'utente della documentazione di avvenuto accertamento) o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
- c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
- d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7 DPR 74/2013, per i quali, dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica, risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del decreto stesso.

Diversamente, il REE inviato dal manutentore o terzo responsabile alla Concessionaria (accertamento) è ritenuto **sostitutivo dell'ispezione (ma non della manutenzione)** nei casi di:

1. impianto di climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria alimentato a gas metano o GPL con potenza termica utile compresa tra 10kW e 100kW;
2. impianto di climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria alimentato a combustibile liquido o solido non rinnovabile con potenza termica utile compresa tra 10kW e 20kW;
3. tutti gli impianti realizzati con macchine frigorifere/pompe di calore con potenza termica utile compresa tra 12kW e 100kW.

Pertanto la verifica sull'effettivo stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici è svolta attraverso le seguenti attività:

- a) accertamento della regolarità documentale e rispondenza alle norme di legge di quanto dichiarato nei Rapporti di controllo di efficienza energetica, presentati per conto del Responsabile dalle Ditte manutentrici;
- b) ispezioni da effettuarsi presso gli impianti termici che non risultano accertati, finalizzate alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione dei predetti impianti termici non accertati;
- c) ispezioni a campione, per un minimo dell'1%, degli impianti dotati di generatori aventi anzianità inferiore a 15 anni, rispettivamente, con sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, finalizzate al riscontro della veridicità dei Rapporti di controllo di efficienza energetica.

Ossia, in generale, con un coordinamento tra ispezioni e il controllo degli impianti secondo la sottostante **TABELLA CADENZA ISPEZIONI E ACCERTAMENTI (per potenza e alimentazione):**

TAB. 01 - TABELLA CADENZA ISPEZIONI E ACCERTAMENTI			
Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (1)	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti
Climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10KW e 100Kw età > 15 anni	Accertamento del REE
		Superiore a 100 Kw	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido non rinnovabile	Compresa tra 10 Kw e 20 Kw	Accertamento del REE
		Compresa tra 20 Kw e 100 Kw	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 Kw	Ispezioni ogni 2 anni
Tutti (2)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	Compresa tra 12 Kw e 100 Kw età > 15 anni	Accertamento del REE
		Superiore a 100 Kw	Ispezioni ogni 4 anni
Teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	Superiore a 10 Kw	Accertamento
Impianti di Cogenerazione	Microgenerazione	Pel < 50 kW	Accertamento del REE
	Unità cogenerative	Pel ≥ 50 kW	Ispezioni ogni 4 anni

NOTE: (1) limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto; (2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria

In riferimento, invece, alle operazioni di controllo dell'efficienza energetica degli impianti, si riporta in maniera schematica nella sottostante **TABELLA CADENZA CONTROLLI IMPIANTI** la relazione che intercorre tra i controlli, il tipo di rapporto di controllo (DM MISE 10.2.2014), il tipo di alimentazione dell'impianto e la cadenza con cui il controllo deve avvenire, ciò ai sensi dell'art.8 DPR 74/2013.

TAB. 02 - TABELLA CADENZA CONTROLLI IMPIANTI (TABELLA CADENZA CONTROLLI IMPIANTI (E INVIO RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA)				
ALLEGATO A (articolo 8, commi 1, 2 e 5) del D.P.R. 16/04/2013 N.74 - Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.				
Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica(1) [KW]	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica (2)
Impianti con generatore di calore	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10 < P < 100	2	Rapporto tipo 1
		P > 100	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10 < P < 100	4	Rapporto tipo 1
		P > 100	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12 < P < 100	4	Rapporto tipo 2
		P ≥ 100	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P ≥ 12	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P ≥ 12	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P > 10	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	Pel < 50	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	Pel ≥ 50	2	Rapporto tipo 4

P - Potenza termica utile nominale

Pel - Potenza elettrica nominale

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(2) rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all'articolo 7, comma 6.

2.3.2 Programmazione delle verifiche (e gestione dell'appuntamento con l'utente)

Entro il 1 aprile e il 15 ottobre di ogni anno, il Concessionario dovrà trasmettere all'A.C. l'elenco programmato delle verifiche che esso intende effettuare, rispettivamente, dal 16 aprile a 31 ottobre e dal 1 novembre al 15 aprile, segnalando a quale tipologia di impianti le suddette ispezioni si riferiscono (art.9 comma DPR 74/2013), ciò fermo restando per il Concessionario l'obbligo di rendere disponibile in tempo reale l'aggiornamento di tale dato con accesso dell'A.C. al software gestionale.

Le verifiche saranno effettuate previo appuntamento con l'utente da comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC:

- Nei casi di compiuta giacenza della raccomandata con la quale si comunica data e ora dell'appuntamento, il Concessionario procederà all'invio di una seconda raccomandata solo se sprovvisti di recapiti dell'utente alternativi all'indirizzo. Ove sia possibile, infatti, si ritiene opportuno che la Concessionaria contatti gli utenti a mezzo telefono, fax o e-mail al fine di concordare una nuova data di ispezione o confermare quella unilateralmente stabilita, preavvertendoli che, in caso di ulteriore mancato appuntamento, verrà loro addebitato il costo di ispezione. Qualora venisse concordata la seconda data a mezzo telefono, dovrà essere fornita dimostrazione, da parte del concessionario, della telefonata medesima attraverso registrazione, così come meglio chiarito al punto 2.6 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
- Analogamente, nei casi di mancato appuntamento in relazione ai quali sia lamentato il mancato rispetto della fascia oraria indicata, la Concessionaria procederà a ricontattare gli utenti, per concordare una nuova data di ispezione, tramite telefono, fax o e-mail e, solo in subordine, a mezzo raccomandata, preavvertendoli che in caso di reiterata assenza, sarà loro addebitato il costo di ispezione.

Ai fini di un facile riconoscimento dei verificatori, questi indosseranno adeguato abbigliamento atto allo scopo ed altresì provvederanno a segnalare in zona, con anticipo minimo di 48 ore, circa gli imminenti sopralluoghi ispettivi.

L'Amministrazione Competente avrà facoltà, per mezzo del Responsabile del Procedimento (o altro soggetto a ciò espressamente autorizzato) di procedere, in qualsiasi momento alla verifica ed al controllo circa la perfetta osservanza da parte del Concessionario di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, con specifico riferimento a controlli di rispondenza e di qualità; il controllo della qualità delle attività svolte dal Concessionario, saranno svolte anche per mezzo di visite ispettive.



Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al Contratto, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. I controlli e le verifiche effettuate, pur con esito positivo, non liberano il Concessionario, dagli obblighi e responsabilità inerenti al contratto

2.3.3 Verificatori

Il personale del Concessionario e i verificatori sono vincolati dal segreto professionale, dalla riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite con le attività previste dalla concessione ed è pertanto fatto loro divieto di utilizzare le stesse per scopi personali o per ulteriori scopi diversi da quelli previsti all'interno dell'attività loro attribuita con la concessione.

Per favorire l'occupazione di soggetti residenti nella provincia di Ragusa, il personale incaricato delle verifiche, sarà scelto preferibilmente tra coloro che proveranno il requisito della residenza con idonea certificazione oltre ai requisiti abilitativi.

L'impresa concessionaria dovrà effettuare le verifiche di cui sopra, tramite propri verificatori, aventi sia i requisiti prescritti dal DM 37/2008 e sia i requisiti minimi prescritti dall'Allegato C al DPR 74/2013 e in particolare:

- Al fine di garantire l'indipendenza dell'organismo esterno Concessionario e del personale da questo incaricato ad eseguire le ispezioni sugli impianti termici (Allegato C DPR 74/2013 comma 2), si sottolinea che il suddetto personale incaricato e alle dipendenze del Concessionario non deve avere interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e di installazione di impianti termici ed imprese di fabbricazione di fabbricazione o forniture di apparecchi o componenti per impianti termici. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento. Inoltre non devono essere intervenuti né direttamente né in veste di mandatari, nel triennio precedente all'affido della concessione, in attività di installazione e manutenzione di impianti siti nel territorio della Provincia di Ragusa.
- Il Concessionario, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere fornitori di energia per impianti di riscaldamento, né il mandatario di una di queste persone.
- Il Concessionario ed il personale incaricato devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
- Il Concessionario deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; deve altresì avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie.

- Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti:
 - a) una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica. In particolare il verificatore dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 4, lettera a) o b) del DM n. 37 del 22/01/2008 e Allegato C al DPR 74/2013 (art. 9 comma 5);
 - b) una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare ed una pratica sufficiente di tali controlli, comprovata da attestazione dell'Ente Locale competente presso cui hanno prestato, alle dirette dipendenze o alle dipendenze dell'organismo esterno affidatario delle verifiche di cui trattasi, la loro opera nell'ambito di analoghe attività di verifica, oppure comprovata tramite attestato di idoneità tecnica rilasciato dall'ENEA o da Albo Professionale competente di appartenenza;
 - c) la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati;
 - d) il rispetto dai requisiti di cui all'Allegato C DPR 74/2013 comma 2 come precisati al primo punto posto all'inizio del presente paragrafo 2.3.3.

Il Concessionario dovrà fornire a ciascun verificatore:

- idonea strumentazione per l'analisi dei prodotti della combustione ivi compresa quella delle emissioni degli NOx, completa di certificato periodico di taratura della stessa, secondo le prescrizioni del relativo costruttore;
- apparecchiatura necessaria alla preparazione e stesura, sia su supporto cartaceo che informatico, dei verbali di verifica da inviare al Concessionario per le successive elaborazioni;
- tesserini di riconoscimento non falsificabili, contenenti, oltre al logo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dell'impresa concessionaria, la fotografia, il nome e il cognome del verificatore. Detta tessera dovrà essere tenuta esposta in modo ben visibile all'utente durante il corso della verifica.

Il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione Competente entro 30 giorni dall'affidamento della Concessione e, comunque, il 15 ottobre di ogni anno, l'elenco nominativo dei verificatori di cui esso intende avvalersi per le ispezioni nonché della strumentazione usata per le verifiche, con indicata la data dell'ultima taratura della stessa. Ogni variazione a quanto trasmesso dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione Competente. Ciò fermo restando per il Concessionario l'obbligo di rendere disponibile in tempo reale l'aggiornamento di tale dato con accesso dell'A.C. al software gestionale. Nella medesima nota di trasmissione degli elenchi dei verificatori e della variazione dei medesimi, il Concessionario dovrà dichiarare che i verificatori in elenco, rispettano i requisiti indicati nel presente punto del Disciplinare Tecnico.

I verificatori e la strumentazione non inseriti nei predetti elenchi non potranno effettuare operazioni di verifica nell'ambito del presente contratto.

2.3.4 Compilazione dei rapporti di prova

Le verifiche dovranno essere effettuate in presenza del proprietario dell'impianto, del responsabile dell'impianto o di un delegato che sarà invitato a controfirmare in modo leggibile il rapporto di prova contenente tutte le indicazioni riguardanti l'impianto oggetto del controllo e i dati risultanti dalle analisi. Tale rapporto privo di correzioni sarà rilasciato in copia agli interessati.

Sugli impianti termici sottoposti a controlli, dovranno essere effettuate tutte le verifiche specificate negli allegati al DM 10 febbraio 2014 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico DLgs. 192/05 e ss.mm.ii..

In particolare si dovrà verificare secondo quanto riportato ai successivi punti.

2.3.5 Impianti termici di potenza termica nominale minori a 35 kW non accertati oppure ricadenti nell'1% degli accertati

- verifica che il proprietario o il terzo responsabile conduca l'impianto ed esegua le operazioni di manutenzione ordinaria secondo le norme vigenti;
- verifica della corretta tenuta del libretto di impianto;
- controllo di tutti i parametri previsti nel libretto di impianto;
- verifica dello stato delle coibentazioni;
- verifica dello stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione; verifica dei dispositivi di regolazione e controllo;
- verifica dei sistemi di aerazione dei locali (in accordo alla UNI CIG 7129 (o alla UNI 10378 per impianti installati prima dell'entrata in vigore della Legge 46/90);
- verifica della taratura della strumentazione di regolazione e controllo; Il rendimento di combustione con la registrazione di parametri ad esso connessi (UNI 10389);
- Indice di fumosità.

2.3.6 Impianti termici di potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kW e minore di 100 Kw se non accertati oppure ricadenti nell'1% degli accertati e impianti maggiore di 100 Kw

- verifica che il proprietario o il terzo responsabile conduca l'impianto ed esegua le operazioni di manutenzione ordinaria secondo le norme vigenti;
- verifica della corretta tenuta del libretto di centrale;
- controllo di tutti i parametri previsti nel libretto di centrale;
- verifica dello stato delle coibentazioni;
- verifica dello stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione; verifica dei dispositivi di regolazione e controllo;
- verifica della taratura della strumentazione di regolazione e controllo;
- verifica dei sistemi di aerazione dei locali (in accordo alla UNI CIG 7129/92 o alla UNI 10378 per impianti installati prima dell'entrata in vigore della Legge 46/90);

- Il rendimento di combustione con la registrazione di parametri ad esso connessi (UNI 10389); Indice di fumosità;
- La presenza di un Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità, per impianti di potenzialità complessiva al focolare superiore a 116 KW;
- La presenza del libretto matricolare di cui all'art. 22 del DM 01/12/1975 (Libretto ISPESL), in corso di validità.

2.3.7 Impianti alimentati a combustibile solido

Per gli impianti alimentati a combustibile solido, non è obbligatoria:

- la verifica del rendimento di combustione;
- l'installazione della centralina di termoregolazione, qualora l'impianto stesso fosse esistente alla data di entrata in vigore della Legge 373/76;
- Per i medesimi impianti è invece obbligatoria la verifica dell'indice di fumosità.

2.3.8 Ispezioni su impianti termici di età superiore a 15 anni

Per tutti gli impianti sottoposti ad ispezione e di età superiore a 15 anni di età, il Concessionario procederà alla determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore ed alla compilazione di una relazione che evidenzia l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia.

2.3.9 Controllo della presenza delle valvole termostatiche sull'impianto

Con l'obiettivo dell'Europa di ridurre del 20% le emissioni dei gas serra e il consumo energetico dell'Unione entro il 2020 (direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica), oltre all'impegno a lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura globale sotto i 2 gradi centigradi, è stato introdotto in Italia l'obbligo della contabilizzazione e della termoregolazione entro il 31 dicembre 2016 per gli impianti centralizzati, così come stabilito con l'articolo 9, comma 5, lettere b), c) e d) del D.Lgs. 102/2014 che ne ha introdotto l'obbligo (l'art. 16 comma 7 ne fissa le sanzioni).

I meccanismi di termoregolazione si attuano tramite le valvole termostatiche che, già previste dal D.Lgs. 192 del 19/08/2005 e susseguenti modifiche apportate dal D.Lgs. 311 del 29/12/2006 allegato "i" punto 4, lettera "C" e DPR nr 59 del 2/4/2009 articolo 4, comma 6, lettera "C", appartengono all'impianto termico a servizio dell'unità abitativa e contribuiscono alla caratterizzazione della sua piena funzionalità.

Pertanto a decorrere dal 1.1.2017 i controlli ispettivi effettuati dal Concessionario dovranno prevedere la verifica della presenza dei sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore (punto 5 dell'ALL. | al DM MISE 10.2.2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al DPR 74/2013").

Ai fini di una maggiore esaustività dell'intervento ispettivo, si precisa che il Concessionario dovrà verificare a vista, e a campione per i centralizzati (ad esempio verificare la presenza delle valvole anche in una sola unità abitativa di un condominio con impianto centralizzato), che il responsabile dell'impianto abbia provveduto all'installazione delle valvole termostatiche nei seguenti casi:

1. abitazioni in un condominio con impianto centralizzato (in tal caso la verifica contempla anche la presenza dei contabilizzatori di calore);
2. abitazioni costruite dal 2 febbraio 2007 in poi, anche se con riscaldamento autonomo;
3. abitazioni in cui si sia ristrutturato l'impianto termico in data posteriori al 2 febbraio 2007, anche se ha sostituito solo la caldaia, anche se con riscaldamento autonomo;

2.3.10 Controllo condizionatori e pompe di calore rispetto alla totalità degli impianti sottoposti a ispezione e controllo di efficienza energetica

Per potenza termica degli impianti a pompa di calore deve intendersi quella prodotta da un'unica macchina che assorbe l'elettricità per il lavoro necessario e non quella derivante dalla somma delle potenze termiche prodotte da singole macchine elettriche seppur queste servano la stessa unità immobiliare.

Sulla base del DPR 74/2013 sono **sottoposti a controllo di efficienza energetica** gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale > 10Kw ed estiva di potenza termica utile nominale > 12Kw riportati di seguito:

- impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas, metano o GPL;
- impianti con macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento;
- elettrico - macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta - pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica;
- impianti alimentati da teleriscaldamento — sottostazione di scambio termico da rete ad utenza;
- impianti di micro-cogenerazione;
- unità cogenerative;
- stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, se fissi ed alimentati da combustibile non rinnovabile, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW;

mentre sono **esclusi dall'attività di controllo** gli impianti quali:

- stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante alimentati da combustibile liquido/solido rinnovabile di potenze nominali minori di 5 Kw;
- i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- Impianti per cucina.

Il rapporto di controllo di efficienza energetica effettuato ed inviato dal manutentore o terzo responsabile al Concessionario dell'A.C. è ritenuto **sostitutivo dell'ispezione**, salvo l'1% da ispezionare annualmente successivamente alle priorità di cui al par. 2.3.1, nei seguenti casi:

1. impianto di climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria alimentato a gas metano o GPL con potenza termica utile compresa tra 10kW e 100kW;
2. impianto di climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria alimentato a combustibile liquido o solido non rinnovabile con potenza termica utile compresa tra 10kW e 20kW;
3. tutti gli impianti realizzati con macchine frigorifere/pompe di calore con potenza termica utile compresa tra 12kW e 100kW;

2.3.11 Tariffazione delle verifiche/accertamenti (BOLLINO VERDE)

Come stabilito all'art. 10 del DPR 74/2013, ai fini della copertura dei costi per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, della promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo (*Bollino Verde*) da parte dei responsabili degli impianti che viene versato in occasione dell'invio del controllo di efficienza energetica.

Il costo dei bollini verdi (ESCLUSA IVA) in funzione della potenza degli impianti termici con generatore a fiamma è riportato nella seguente **TABELLA IMPORTO BOLLINO VERDE PER POTENZA PER IMPIANTI CON GENERATORE A FIAMMA (TAB.03) E PER QUELLI DIVERSI (TAB.04)**:

TAB. 03 - TABELLA IMPORTO BOLLINO PER POTENZA PER IMPIANTI CON GENERATORE A FIAMMA		
1	Presentazione della Dichiarazione per impianti: Pf < 35 KW	€ 8,00
2	Presentazione della Dichiarazione per impianti: 35 KW < Pf < 51 kW	
3	Presentazione della Dichiarazione per impianti: 51 kW < Pf < 80 KW	
4	Presentazione della Dichiarazione per impianti: 80 KW < Pf < 116 kW	
5	Presentazione della Dichiarazione per impianti: 116 kW < Pf < 200 kW	
6	Presentazione della Dichiarazione per impianti: 200 kW < Pf < 250 kW	
7	Presentazione della Dichiarazione per impianti: 250 kW < Pf < 350 kW	
8	Presentazione della Dichiarazione per impianti: 350 kW < Pf < 500 kW	
9	Presentazione della Dichiarazione per impianti: 500 kW < Pf < 800 kW	
10	Presentazione della Dichiarazione per impianti: Pf = 800 kW	

TAB. 04 - TABELLA IMPORTO BOLLINO PER POTENZA PER IMPIANTI DIVERSI DA GENERATORI A FIAMMA

	Tipologia d'impianto	Tariffa (€)
11	Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva <100 Kw	€ 8,00
12	Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 Kw	
13	Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni)	
14	Impianti cogenerativi	

Ogni ulteriore verifica successiva alla prima, oppure ogni verifica su di un impianto per il quale non risulti depositato il rapporto di controllo tecnico entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, sono a carico del responsabile dell'impianto secondo la tariffazione riportata nella seguente Tabella degli oneri per le verifiche ispettive per potenza:

Oneri per le verifiche ispettive

Tipologia di impianto	Importo
Impianti con potenza utile maggiore di 10 kW e potenza al focolare inferiore a 35 kW	€ 80,00
Impianti con potenza al focolare da 35 a 116,3 kW	€ 120,00
Impianti con potenza al focolare da 116,4 a 350 kW	€ 160,00
Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	€ 200,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12 kW < Put < 100 kW	€ 150,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Put ≥ 100 kW	€ 150,00
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Put ≥ 12 kW	€ 150,00
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica P ≥ 12 kW	€ 150,00
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P >10 kW	€ 150,00

L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 40,00

In ogni caso il verificatore che ispeziona un impianto risultante accertato e conforme non addebita all'utente, in modalità retroattiva, alcun onere per eventuali bollini e rapporti di controllo risultanti mancanti e relativi a precedenti scadenze temporali.

2.3.12 Puntualizzazioni sugli interventi ispettivi e sui costi relativi

Le ispezioni dovranno interessare l'1% degli impianti a gas metano o GPL da 10 a 100 KW e gli impianti a pompa di calore da 12 a 100 KW; questi ultimi solo dopo l'emissione della normativa tecnica di settore che regolamenti il modus operandi (diversamente, attualmente, non si prevedono ispezioni su tali impianti).

L'ispezione, nei casi ove è prevista, sarà **gratuita** per gli impianti per i quali sia pervenuto regolarmente il Rapporto di controllo efficienza energetica, di cui agli allegati II, III, IV, V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 corredati di bollino (impianti accertati ed in precedenza detti anche impianti autodichiarati). Diversamente, nel caso in cui l'ispezione su un impianto accertato manifesti una non conformità non segnalata dal manutentore, il Concessionario, per mezzo del proprio verificatore, la riporta sul rapporto di verifica e comunica al manutentore o terzo responsabile la non conformità riscontrata richiedendo, al responsabile dell'Impianto, l'inoltro, entro il termine di 30 giorni dall'ispezione, di idonea documentazione attestante l'avvenuta risoluzione della non conformità.

L'ispezione sarà invece a pagamento, secondo la tabella "*oneri per le verifiche ispettive*" (precedentemente riportata), nei casi di:

1. ispezione a seguito della quale si riscontra il mancato accertamento;
2. seconda ispezione successiva a quella effettuata sull'1% degli accertati e dalla quale si riscontri il permanere della non-conformità dell'impianto precedentemente segnalata (in tal caso al manutentore incaricato del controllo e manutenzione sarà applicata la sanzione di cui al punto 2.10);
3. seconda ispezione resa necessaria a seguito del mancato inoltro del rapporto tecnico richiesto, tramite iter pari a quello di cui al punto 2.3.2., per le difformità riscontrate da controllo documentale.

Per maggior chiarezza, riguardo ai punti 2 e 3, il pagamento deve essere corrisposto al Concessionario in caso di:

Seconda ispezione dalla quale si riscontri una non-conformità dell'impianto, ossia:

- a. nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'Allegato B del D.P.R. 74/2013 e ss.mm.ii; questo, entro 60 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il manutentore, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare al Concessionario il Rapporto del Controllo Tecnico dell'efficienza energetica ai sensi dell'art. 8 comma 5 DPR 74/2013 (in difetto gli sarà applicata la sanzione di cui al punto 2.10); qualora tale documentazione non pervenga nei termini suddetti, il Concessionario dovrà

- accertarsi ricontattando il responsabile dell'impianto per le vie brevi e, se necessario, effettuare una seconda verifica ispettiva, il cui costo sarà a carico del Responsabile dell'impianto; nel caso in cui l'intervento risulti effettuato e non risulti inoltrata copia del Rapporto di Controllo di efficienza energetica, la manchevolezza sarà attribuita al manutentore;
- b. nel caso in cui si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall' Allegato B al D.P.R. 74/2013, il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore ed entro 30 giorni dalla sostituzione del generatore di calore (quindi entro un massimo di 210 giorni); la verifica della sostituzione avverrà con il medesimo criterio descritto alla precedente lettera a) compreso l'eventuale addebito al responsabile dell'impianto se previsto;
 - c. in presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa il Concessionario competente e l'A.C. per gli atti di competenza. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al Concessionario;
 - d. nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto dovrà eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al Concessionario, per altri 60 per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmetterà al Concessionario il Rapporto di Controllo Tecnico e, quando prevista, la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; qualora tale documentazione non venga inviata nei termini suddetti potrà essere effettuata una seconda ispezione, il cui costo sarà a carico del Responsabile dell'impianto.

Relativamente a tutti e quattro i suddetti punti 2a, 2b, 2c e 2d, qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti, non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il Concessionario effettua un'ulteriore ispezione con addebito.

Ispezione resa necessaria a seguito di controllo documentale

- a. in caso di difformità tra i dati in possesso del Concessionario e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dallo stesso Concessionario. Decorso il suddetto termine senza che le informazioni richieste siano trasmesse al Concessionario, quest'ultimo deve effettuare un'ulteriore ispezione con addebito.

2.3.13 Tariffazione delle verifiche (da applicare per le ispezioni in caso di mancato accertamento)

Attualmente è disponibile solo una norma tecnica che consente di effettuare il controllo del sottosistema di generazione per gli impianti con generatore di calore **a fiamma**, controllo previsto all'articolo 8 comma 9 del DPR 74/2013, ossia la UNI 10389-1, mentre per alcune altre tipologie di

impianti, in attesa che l'UNI pubblichi le pertinenti norme tecniche o prassi di riferimento, il manutentore o l'ispettore (in caso di mancato accertamento) provvederebbe a redigere e sottoscrivere il relativo rapporto di controllo di efficienza energetica, e le relative pagine del libretto di impianto, **senza** effettuare il controllo del sottosistema di generazione.

Infatti, attualmente, è assente la norma tecnica che consenta di effettuare, come prescritto all'articolo 8 comma 9 del DPR 74/2013, le procedure operative e le condizioni di prova sulle macchine frigorifere e le pompe di calore (...per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica sono inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento). Ciò significa che, relativamente alle ispezioni su impianti a pompa di calore, l'invio del rapporto di controllo ha lo scopo essenziale di campagna di sensibilizzazione per la mappatura e costituzione del catasto impianti, per la qual cosa il Concessionario dovrà comunicare ai responsabili di impianti a pompa di calore individuati circa la sanzione a cui si potrebbe andare in contro nel caso di mancato redazione del rapporto di controllo di efficienza energetica successivamente al subentro della norma con le procedure operative di verifica.

Pertanto la **TABELLA TARIFFE DA MANCATO ACCERTAMENTO O NON IDONEITÀ (TAB.05)** che segue, riguarda solo gli impianti termici a fiamma e non diversi da questi. Questa sarà integrata dall'A.C. successivamente all'uscita della norma che consentirà di effettuare le verifiche.

TAB. 05 - TABELLA TARIFFE DA MANCATO ACCERTAMENTO O NON IDONEITÀ		
1	Controllo a campione o su richiesta dell'A.C. di impianti che risultano accertati.	€ 0,00
2	Controllo impianto privo di dichiarazione o secondo controllo dell'impianto termico, a seguito di una non idoneità riscontrata durante il primo controllo e, per il quale non è pervenuta dichiarazione entro 30 giorni dal primo controllo.	€ 20,00
3	Controllo impianti di età superiore a 15 anni per: Pf < 35 kW	€ 15,00
4	Controllo impianti di età superiore a 15 anni per: 35 kW < Pf < 350 kW	€ 90,00
5	Controllo impianti di età superiore a 15 anni per: Pf ≥ 350 kW	€ 130,00
6	Mancato appuntamento imputabile all'utente per impianti < 35 KW	€ 10,00 (*)
7	Mancato appuntamento imputabile all'utente per impianti > 35 KW	€ 20,00 (*)
8	Controllo delle temperature ambiente	€ 110,00

(*) da applicarsi secondo le procedure definite al precedente punto 2.3.2.

N.B. : Le tariffe riportate nella superiore tabella 05 sono al netto del corrispettivo dovuto dal Responsabile dell'impianto al manutentore per la redazione e presentazione della dichiarazione ovvero del rapporto di controllo di efficienza energetica (REI).

2.3.14 Modalità di gestione delle non conformità

L'esito di una verifica potrà essere la conformità o la non conformità alla normativa vigente dell'impianto oggetto di verifica.

Il costo di eventuali ulteriori verifiche, qualora l'impianto non risultasse, alla prima verifica, conforme alla normativa vigente, sarà, in qualunque caso a carico del responsabile dell'impianto (ciò non vale nel caso in cui sia stato consegnato il rapporto di controllo tecnico ed esso non risulti veritiero).

Qualora ad una prima verifica l'impianto risultasse non conforme alla normativa vigente, questa dovrà essere ripetuta, previa corresponsione di un apposito rimborso come da precedente **TABELLA TARIFFA ISPEZIONI**, non prima di 30 giorni. Qualora alla successiva verifica l'impianto risultasse nuovamente non idoneo, si procederà all'invio del rapporto di ispezione all'Autorità Competente per avviare le procedure di prescrizione e sanzionatorie previste.

Il Concessionario concorderà con l'A.C. le modalità di gestione delle "non conformità" dopo aver sottoposto una proposta di prospetto entro i termini di sottoscrizione del contratto di affido nel rispetto di quanto previsto nei Regolamenti per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e del DPR 74/2013 del LCC e dei Comuni di Ragusa, Modica e Vittoria in merito alle modalità di gestione delle non conformità.

2.3.15 Previsione del controllo delle emissioni di NO₂/NO_x nella fase di ispezione sugli impianti

Vista la Procedura d'infrazione UE 2043/2015, con lettera di costituzione in mora, della Commissione Europea nei confronti dell'Italia per il superamento dei valori limite del NO₂ registrati nel territorio italiano tra il 2010 ed il 2012, e considerato che il rispetto dei valori limite era stabilito dalla normativa europea per il 2010 e che ad oggi persiste la situazione di criticità, allo scopo di prevedere misure supplementari al fine di raggiungere la piena conformità ai valori limite di NO₂ nel più breve tempo possibile e pertanto di rilevare per quantificare le prestazioni emissive in termini di NO_x provenienti dai generatori a servizio degli impianti termici civili, si vuole prevedere che, nell'ambito delle attività finalizzate ai controlli di efficienza energetica dei generatori di calore, dalla decorrenza dei termini dell'avvio della concessione, sia anche rilevato, in condizioni di potenza nominale, il valore delle emissioni di ossidi di azoto (NO_x), espresso in ppm e riferito a gas secco e ad una concentrazione volumetrica di ossigeno pari al 3%.

Del resto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all'art. 284 prevede che, nei rispettivi ambiti di competenza e campi operativi, sia l'installatore che il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto redigano un documento che attesti che gli impianti termici sono idonei a rispettare i valori limite di cui all'art. 286 il quale ultimo stabilisce che le emissioni in atmosfera provenienti da detti impianti devono rispettare i valori limite previsti non solo dalla Parte III dell'allegato IX alla Parte quinta del decreto stesso ma anche i più restrittivi valori limite previsti dai piani e programmi di qualità dell'aria.

Inoltre, considerato che le ispezioni che saranno effettuate dal Concessionario non riguardano tutti gli impianti presenti sul territorio, ma una percentuale di questi e cioè solo quelli non accertati ed il solo 1% degli accertati, lo scopo del suddetto monitoraggio non può certo essere quello di quantificare con esattezza le emissioni di NO_x attribuibili agli impianti termici privati bensì quello di fare i primi passi in tal senso tramite un monitoraggio che, anche se inizialmente risulti a campione, possa fornire all'A.C. dei risultati che possano anche contribuire all'individuazione di criteri di ottimizzazione per il futuro di queste misurazioni per le quali coinvolgere, entro un anno dall'affido della concessione, i manutentori tramite la redazione di un protocollo d'intesa, così come indirizzano le direttive comunitarie.

Il controllo dei fumi è compreso nel corrispettivo/tariffa previsto per l'ispezione.

2.3.16 Il rifiuto

Il rifiuto, circostanziato ed opportunamente comprovato, espresso ai verificatori da parte del responsabile dell'impianto, a consentire alla verifica dell'impianto darà corso ad una non idoneità che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Competente per i provvedimenti sanzionatori previsti per tale caso.

2.4 Verifiche su richiesta

L'Amministrazione Competente potrà richiedere verifiche su impianti per i quali non sia stata depositata, nei tempi prescritti dalla normativa vigente, la dichiarazione o comunque non siano state effettuate verifiche da parte del Concessionario. L'Amministrazione Competente potrà richiedere verifiche anche qualora sia stato accertato che la situazione attuale non corrisponda a quanto dichiarato o verificato precedentemente.

In questi casi l'onere della verifica ricadrà sul proprietario dell'impianto.

Nel caso, però, in cui il proprietario abbia depositato la dichiarazione entro in termini prescritti dalla normativa vigente e qualora, a seguito di verifica, l'impianto risulti conforme a quanto dichiarato, tale verifica si considererà rientrante negli oneri contrattuali del Concessionario e, pertanto, il suo costo non verrà attribuito al proprietario.

In ogni caso, è fatto obbligo al Concessionario di inviare all'Amministrazione Competente la relazione riguardante l'esito o l'andamento delle ispezioni richieste, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta.

2.5 Controlli delle temperature

I sopralluoghi effettuati dal Concessionario al fine di verificare la temperatura dell'aria negli ambienti presso le abitazioni dei cittadini che ne facciano espressa richiesta saranno a pagamento ed a carico del richiedente secondo le tariffe riportate nei REGOLAMENTI PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL D. Lgs. 192/2005 E SS.MM.II. E DEL D.P.R. N. 74/2013 dell'A.C.

TABELLA TARIFFA ISPEZIONI PER POTENZA (Oneri per le verifiche ispettive pag.21).

2.6 Campagna informativa

Sarà cura del Concessionario effettuare specifiche campagne informative alla cittadinanza al fine di pubblicizzare le attività che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa andrà a fare nell'ambito dei controlli e più in generale sulla applicazione della Legge 10/91 e ss.mm.ii..

Tale campagna sarà tesa anche a chiarire all'utenza le responsabilità dei proprietari e dei conduttori degli impianti, dei manutentori e dei terzi responsabili.

La proposta dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

DIVULGAZIONE ESTERNA IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA.



- Impianti tipo 6x3, 12x3, 3x2 o 100x140 ad alta visibilità. Stampa e affissione e tasse incluse per un minimo di n. 50 impianti distribuiti per tutto il territorio della provincia di Ragusa;
- Stampa di almeno n.100.000 brochure da distribuire per tutto il territorio della provincia di Ragusa entro i primi due anni del servizio. La predisposizione della brochure dovrà contenere la presentazione delle attività relative al presente contratto, le sue finalità e le modalità operative nonché le “linee guida” riferite ai compiti ed agli adempimenti degli utenti, dei manutentori e dei verificatori.

DIVULGAZIONE SOCIAL

- Social Media Editor

l'indicazione dei mezzi di comunicazione utilizzati, i social media marketing attraverso piattaforme tipo Facebook, Instagram, LinkedIn
Gestione Campagna pubblicitaria (target / geo localizzazione)

- Implementazione campagna ADV nei social di riferimento
- Gestione budget per sponsorizzazione (raggiungimento di n. 200.000 persone minimo garantite e 250.000 IMPS)

DIVULGAZIONE GIORNALI ON LINE

- Non meno di 150 passaggi all'anno per i primi tre anni.

Il Concessionario svolgerà una campagna informativa capillare verso tutte le famiglie del territorio di competenza del Libero Consorzio, le associazioni dei consumatori, le associazioni di categoria di installatori e manutentori di impianti termici, che il concorrente si obbliga a realizzare durante lo svolgimento del contratto.

Il Concessionario dovrà provvedere all'attivazione di un servizio telefonico mediante “numero verde” che dovrà operare tramite un centralino risponditore automatico, con un numero di linee operanti contemporaneamente non inferiori a 2, che sia in grado di fornire notizie generali sul servizio di verifica degli impianti termici e successivamente fornire tramite operatore specializzato, informazioni e risposte ai quesiti posti dall'utenza.

La modalità di risposta dal numero verde sarà strutturato sulla base di un sistema automatico di risposta al numero verde che preveda sia una serie di opzioni da selezionare ai fini dell'instradamento del cittadino verso la risoluzione del proprio quesito e sia una sincrona informazione dello stesso sullo stato della coda (tempo di attesa o posizione) per la risposta dell'operatore con acquisizione del numero del chiamante (facendo salvo il rispetto della normativa privacy) ciò con contestuale registrazione sia del numero di chiamate ricevute e sia del corrispondente numero di risposte fornite, comprensivo della durata della telefonata, tale che il relativo sistema di reportistica possa garantire il tracciamento



completo della richiesta, la relativa erogazione del servizio ed il suo esito comprensivo del contenuto della risposta data.

Tale numero dovrà essere attivo (con operatore) tutti i giorni (sabato e festivi esclusi) dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni e nelle ore di disattivazione, il “numero verde” dovrà fornire informazioni generali sulle verifiche e sui pagamenti da effettuarsi con collegamento al centralino risponditore automatico di cui sopra. L'attivazione del “numero verde” dovrà avvenire a cura e spese del Concessionario entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'affidamento e durare tutto il periodo della Concessione.

2.7 Periodo di effettuazione dei controlli

Riguardo agli impianti non accertati o appartenenti all'1% degli accertati, i controlli degli impianti termici di potenza inferiore a 35 kW saranno effettuati durante il corso dell'intero anno solare.

Dal 1 novembre al 15 aprile di ogni anno — corrispondente alla stagione termica, zona climatica D — saranno controllati gli impianti termici di potenza superiore o uguale a 35 kW

2.8 Trasmissione all'Amministrazione Competente dei risultati delle verifiche

Entro il 1 novembre di ciascun anno, il Concessionario invierà all'Amministrazione Competente i risultati completi delle verifiche effettuate nei precedenti 12 mesi. La consegna dei risultati avverrà su supporto informatico idoneo alla mole dei dati trattati. Saranno altresì comunicati, entro la medesima data, gli aggiornamenti dei dati riguardanti la consistenza del parco impianti termici. Ciò fermo restando per il Concessionario l'obbligo di rendere disponibile in tempo reale l'aggiornamento di tale dato con accesso dell'A.C. al software gestionale come descritto al punto 2.2.

2.9 Corrispettivi

Le prestazioni eseguite dal Concessionario saranno remunerate direttamente dagli utenti mediante la corresponsione di appositi rimborsi indicati nelle due Tabelle di cui al punto 2.3.11, a cui sarà applicato il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base d'asta.

Tali rimborsi potranno essere corrisposti, dagli utenti, mediante il pagamento di un apposito conto corrente oppure direttamente alla Cassa presso lo Sportello Informativo Energetico; è comunque lasciata piena autonomia al Concessionario di definire le procedure più snelle a vantaggio degli utenti. Tali procedure dovranno essere, comunque, approvate preventivamente dall'Amministrazione Comunale.

I costi sostenuti dal Concessionario per lo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto si considereranno pienamente remunerati dalla riscossione dei predetti rimborsi. Il Concessionario, quindi, null'altro potrà pretendere né dall'Amministrazione Competente né da terzi per lo svolgimento delle attività e per gli oneri del presente contratto.

2.10 Contestazione violazioni e sanzioni amministrative

- 1 Le violazioni alle presenti prescrizioni, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alle norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'Ar t. 16 della Legge n. 3 del 16.01.2003.
- 2 Al responsabile dell'impianto che non abbia provveduto a far effettuare le verifiche periodiche di cui agli Artt. 7 e 8 del DPR 74/2013, sarà contestata la violazione dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 192/05 ed applicata la sanzione amministrativa prevista all'art. 15, comma 5 dello stesso d.lgs., determinata nella misura minima di Euro 500,00 e massima di Euro 3.000,00;
- 3 Al responsabile dell'impianto, nel caso specifico che sull'impianto termico si sia evidenziato un rendimento inferiore ai minimi previsti dalla legge, sarà contestata la violazione dell'art. 31, comma 1, della Legge 10/91 ed applicata la sanzione prevista all'art. 34, comma 5, della stessa Legge, determinata nella misura minima di Euro 516,46 e massima di Euro 2.582,28.
- 4 Al responsabile dell'impianto che non abbia provveduto a far effettuare entro i termini prescritti le opere di adeguamento prescritte dalla Concessionaria a seguito di accertamenti e/o ispezioni, la Concessionaria stessa contesterà la violazione ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'Ar t. 16 della Legge n. 3 del 16.01.2003, demandando all'Autorità Competente l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 graduata, a seconda della natura della violazione.
- 5 Le sanzioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 sono cumulabili fino ad un massimo di € 3.000,00.
- 6 All'operatore incaricato del controllo e manutenzione, di cui, che non ottemperi a quanto prescritto all'art. 8 del DPR 74/2013, sarà contestata la violazione dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 192/05 ed applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15, comma 6, dello stesso Decreto, determinata nella misura minima di Euro 1.000,00 e massima di Euro 6.000,00
- 7 Contemporaneamente all'emissione del Verbale, l'Amministrazione potrà richiedere, ove ne ricorra il caso la sospensione della fornitura di gas o la chiusura dell'impianto termico oggetto della contestazione (come previsto all'art.16, comma 6 del d.lgs. 23.05.2000 n. 164).
- 8 Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste si applicano le norme ed i principi di cui al Capo | della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 9 Ove possibile la violazione sarà contestata immediatamente tramite "Verbale di ispezione", oppure mediante VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DI LEGGE SANZIONATA IN VIA AMMINISTRATIVA notificato sia al trasgressore, sia alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
- 10 Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione potranno essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro 360 giorni dall'accertamento.
- 11 Nei casi di sanzioni amministrative per le quali è applicabile il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'Art. 16 della legge 689/1981, è ammesso il versamento di una somma pari ad un terzo massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

12 All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed all'introito delle stesse provvede il Libero Consorzio Comunale di Ragusa Ed i Comuni di Ragusa, Vittoria e Modica che potranno comunque tenere nella dovuta considerazione la collaborazione del responsabile dell'impianto, nonché le condizioni economiche dell'interessato nella valutazione delle violazioni riscontrate, procedendo, se del caso, alla attenuazione delle sanzioni erogate o, se ricorrono gli estremi, all'applicazione di sanzione cumulativa.

2. APPENDICE

Linee guida per la misura delle emissioni di NO₂/NO_x

1. Metodi di campionamento e strumentazione

Per le misure si applicano i metodi previsti nella parte II dell'allegato IX alla parte quinta del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 sia ai fini del campionamento e sia dell'analisi e della valutazione delle emissioni degli impianti termici civili ricadenti nel Titolo II della parte quinta del d.lgs. 152/06 e definiti all'art. 283, comma 1, lettera d) alimentati a combustibili gassosi e liquidi ricompresi nell'elenco riportato parte 1, sezione 2 dell'allegato X (Combustibili consentiti) alla parte quinta del decreto medesimo e cioè:

- gas naturale;
- gas di città;
- gas di petrolio liquefatto;
- gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio;
- emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio;
- biodiesel

Per la determinazione delle concentrazioni di ossidi di azoto, nonché del monossido di carbonio, degli ossidi di zolfo del carbonio organico totale è consentito anche l'utilizzo di strumenti di misura di tipo elettrochimico. Nelle more dell'emanazione di una normativa tecnica che regolamenti le modalità operative da osservare in occasione dell'utilizzo di detti strumenti, è consentito utilizzare come riferimento tecnico-operativo quanto previsto, in merito, nella UNI 10389.

La determinazione della concentrazione totale di NO_x (NO_x = NO + NO₂) può essere effettuata mediante la misura contestuale di NO + NO₂ o, in alternativa, è consentita la misura del solo monossido di azoto (NO). Nel primo caso la concentrazione totale di NO_x deve essere determinata effettuando la somma delle concentrazioni misurate (NO ed NO₂), mentre nel secondo caso la concentrazione degli ossidi di azoto NO_x si ottiene tramite il seguente calcolo: $NO_x = NO \times 1,05$.

La concentrazione volumetrica (ppmv) di NO_x deve essere determinata secondo quanto di seguito indicato:

- a) $ppmv\ NO_x = ppmv\ NO \times 1,05$ nel caso la strumentazione consenta solo la misura della concentrazione di NO;

Esempio 1:

Conc. di NO misurata — 60 ppmv di NO riferiti al 3% di O₂ residuo

ppmv NO_x = ppmv NO x 1,05 = 60 x 1,05 = 63 ppmv di NO_x riferiti al 3% di O₂ residuo

- b) **ppmv NO_x = ppmv NO + ppmv NO₂** nel caso la strumentazione consenta la misura della concentrazione di NO ed NO₂.

Esempio 2:

Conc. di NO misurata + 80 ppmv di NO riferiti al 3% di O₂ residuo

Conc. di NO₂ misurata > 10 ppmv di NO₂ riferiti al 3% di O₂ residuo

ppmv NO_x = ppmv NO + ppmv NO₂ = 80 + 10 = 90 ppmv di NO_x riferiti al 3% di O₂ residuo

Si faccia attenzione che la somma delle concentrazioni indicata alla lettera **b)** è possibile soltanto se i valori disponibili della concentrazione di NO e NO₂ sono riferiti alla stessa percentuale volumetrica di O₂ residuo.

Le misure e le analisi dei prodotti della combustione effettuate in campo devono essere effettuate alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento del generatore di calore.

Gli strumenti portatili multifunzione utilizzati per le misurazioni in campo devono essere gestiti, verificati e tarati periodicamente, in conformità alle indicazioni fornite dal costruttore; in ogni caso lo strumento deve essere verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi.

2. Conversione delle concentrazioni misurate (ppmv) in fattori di emissione (mg/kWh)

Ai fini del confronto tra le misure, espresse in ppmv (parti per milione in volume), e i valori limite, espressi come fattori di emissione (mg/kWh), occorre effettuare le opportune conversioni delle concentrazioni misurate moltiplicando le stesse per i fattori di conversione riportati nelle seguenti tabelle 1 e 2 (rispettivamente valide in caso di misure riferite ad una concentrazione volumetrica dell'ossigeno residuo nei fumi di combustione pari al 3% e allo 0%).

Tabella 1: Fattori di conversione da ppmv NO_x (riferiti al 3% di O₂ residuo) a mg/kWh di NO_x (espressi come NO₂)

• Combustibili	• F3% (*)
• GN	• 2,07
• GPL	• 2,07
• Gasolio	• 2,09
• Olio combustibile	• 2,11

(*) fattore di conversione

Esempio 3:

Combustibile: gas naturale

3% di O₂ residuo + valore dell'ossigeno residuo preso a riferimento dallo strumento di misura per la restituzione dei valori misurati.

63 ppmv di NO_x (determinati secondo le modalità indicate ai punti a) o b) del capitolo 2)

mg/kVh di NO_x = (ppmv NO_x) x F3% = 63 x 2,07 = 130,4 mg/kWh di NO_x (espressi come NO₂)

Tabella 2. Fattori di conversione da ppmv NO_x (riferiti al 0% di O₂ residuo) a mg/kWh di NO_x (espressi come NO₂)

• Combustibili	• FO% (*)
----------------	-----------

• GN	• 1,77
• GPL	• 1,78
• Gasolio	• 1,79
• Olio combustibile	• 1,81

(*) fattore di conversione

Esempio 4:

Combustibile: gas naturale 0% di O₂ residuo + valore dell'ossigeno residuo preso a riferimento dallo strumento di misura per la restituzione dei valori misurati 42 ppmv NO_x (determinati secondo le modalità indicate ai punti a) o b) del capitolo 2) mg/kWh di NO_x = (ppmv NO_x) x F0% = 42 x 1,77 = 74,3 mg/kWh di NO_x (come NO₂)

3. Tolleranza e confronto con i valori limite

Per le misure della concentrazione di NO_x nei fumi di combustione finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa regionale si considera un'incertezza di misura pari a +20 mg/kWh, da applicarsi al fattore di emissione ricavato dalla misura della concentrazione complessiva di ossidi di azoto {NO + NO₂}.

Per la verifica del rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa regionale vigente e al fine di tenere in giusta considerazione l'incertezza correlata alla misura, deve essere verificata la seguente condizione:

$$Fe(\text{misurata}) - T < Fe(\text{limite})$$

dove:

Fe(misurata): è il fattore di emissione ricavato dalla concentrazione misurata secondo quanto previsto al punto 3;

T: termine che tiene conto delle incertezze relative alla misura e pari a 20 mg/kWh

Fe(limite): è il fattore di emissione limite.